

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 GIUGNO 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico» (2009-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con l'unificazione dei disegni di legge dei deputati Bianchini ed altri; Donazzon ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4
ALIVERTI (DC) 3
BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 2, 4

CISBANI (PCI) Pag. 2
FOGU (PSI), relatore alla Commissione 2

«Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414» (1654-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 5, 6
ALIVERTI (DC), relatore alla Commissione .. 5
GIANOTTI (PCI) 6

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico» (2009),
d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri, (approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati, con l'unificazione dei disegni di legge dei deputati
Bianchini ed altri; Donazzon ed altri)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico», d'iniziativa dei senatori Aliverti, Mancia, Baiardi, Cuminetti, Tagliamonte, Fontana Elio, Fontana Walter, Fogu, Cappelli e Vettori, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge nn. 3891 e 4219, dei deputati Bianchini ed altri; Donazzon ed altri.

Prego il relatore Fogu di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

FOGU, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, le uniche modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato consistono nella soppressione del comma 4 dell'articolo 3 e nella riformulazione tecnica della norma di copertura finanziaria, di cui all'articolo 4, che non reca nuovi oneri nè diminuzione di entrate. Pertanto, il parere del relatore è che si debba procedere all'approvazione del disegno di legge senza apportare ulteriori modifiche.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione.

CISBANI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, pur non ritenendo di dover esprimere osservazioni di carattere sostanziale sul testo e condividendo l'esigenza della sua definitiva approvazione, desidero soltanto rivolgere una richiesta di chiarimento in merito all'articolo 1, nel quale si limita al solo anno 1989 la disposizione di finanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato. Francamente tale disposizione ci sembra inadeguata. A questo proposito la mia parte politica aveva in precedenza avanzato la proposta che il finanziamento venisse previsto per il triennio, anche per evitare nuovi provvedimenti per rifinanziare il Fondo, cosa che invece con il testo attuale probabilmente si renderà necessaria.

BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Posso preannunciare che nei prossimi giorni il Governo presenterà una apposita iniziativa legislativa per il conferimento dei finanziamenti per il 1990.

ALIVERTI. Signor Presidente, devo anzitutto esprimere la mia forte perplessità circa l'opportunità di richiedere il parere di altre Commissioni quando, come in questo caso, essi appaiono del tutto inutili e producono il solo risultato di differire i termini di approvazione di provvedimenti urgenti. Nel merito, credo siano a tutti presenti le ragioni in forza delle quali, prima della fine del 1989, abbiamo presentato questo disegno di legge e anche l'accordo faticosamente raggiunto, soprattutto in sede di Commissione bilancio, al fine di giustificare non soltanto gli stanziamenti che erano sottesi al provvedimento, ma anche prefigurare l'utilizzo dei fondi inutilizzati previsti dalla legge numero 517 del 1975. La Camera dei deputati, pur in presenza di ben quattro disegni di legge riproducenti sostanzialmente il testo da noi presentato, con la differenza di allargare l'utilizzo dei fondi anche ad altri capitoli relativamente alla legge n. 308 del 1982 (in materia di risparmio energetico), ha ulteriormente ridotto le risorse rese disponibili con il provvedimento in esame, con la decisione di sopprimere il comma 4 dell'articolo 3. Tale soppressione appare difficilmente condivisibile e comunque non traspaiono dagli atti parlamentari - almeno da quelli contenuti nella documentazione che ci è stata fornita - le ragioni che l'hanno determinata. Per avere maggiori delucidazioni al riguardo mi rivolgo, quindi, anche al rappresentante del Governo. Parrebbe - almeno stando alle voci che ci sono giunte - che sia stato il Ministero del tesoro ad insistere sulla indisponibilità dei 300 miliardi di cui al comma soppresso, che verrebbero trasferiti da un capitolo all'altro. Non si comprende, però, cosa significhi esattamente ciò, dal momento che la legge n. 517 del 1975 aveva previsto una riserva del 50 per cento che eccedeva quella normalmente contenuta in tutte le altre leggi per il Mezzogiorno.

L'accumulazione di tale 50 per cento, nel corso di questi anni ha fatto sì che le risorse non utilizzate raggiungessero un livello cospicuo. Per rendere disponibili tali risorse avevamo deciso di trasferire il relativo importo a favore del complesso del provvedimento e, nel contempo, concedere i finanziamenti alle domande pervenute ai sensi della legge n. 517 del 1975. Quindi, non appare, a nostro avviso, giustificata la soppressione del comma 4. Ma quel che appare più curioso - e su tale punto formulo anche una domanda, che non è soltanto retorica - è che il Presidente della Commissione attività produttive della Camera abbia sostenuto che qualora venissero applicati i criteri della legge n. 41 del 1986 e non della legge n. 517 del 1975 sarebbe possibile utilizzare questi 300 miliardi.

Così è detto, almeno nel resoconto. La citata legge n. 41 prevede, all'articolo 11, la possibilità di finanziare i centri commerciali all'ingrosso, nonché contributi in conto capitale e in conto interessi, anche se differenziati per le varie zone. Mi chiedo allora come mai questi fondi, che non si possono utilizzare per la citata legge n. 517, non potrebbero esserlo invece per la legge n. 41, tanto è vero che, sempre nei resoconti, si legge che: «E pertanto, se vi è nella Commissione la volontà politica, ritiene» - il Presidente - «che si possa corrispondere alle esigenze di agevolazione a valere sulla legge n. 517 introducendo un riferimento ai criteri della legge n. 41». Mi domando allora, signor Presidente, quali sono le ragioni vere in forza delle quali si è arrivati alla

soppressione del comma 4 dell'articolo 3? Lascio senza risposta questa domanda e arrivo alla conclusione che è comunque preferibile in questo momento approvare il testo così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, anche per accelerare la conclusione dell'*iter* del disegno di legge. Ritengo comunque che sulla questione da me sollevata si possa quanto meno insistere nel senso di presentare idoneo disegno di legge - e personalmente mi impegno in questo senso - al fine di verificare se le decisioni adottate presso l'altro ramo del Parlamento siano state assunte esclusivamente su suggerimento del Tesoro o meglio perchè il Tesoro ha imposto la soppressione del comma 4 dell'articolo 3, o se invece vi siano altre volontà, espresse in questo caso da un rappresentante del Mezzogiorno, che legittimamente siede in Parlamento, che però non mi sembra tuteli gli interessi dell'intera comunità nazionale.

Lo dico perchè credo che una volta per tutte anche da parte nostra si debbano fare affermazioni che vadano al di là del significato loro attribuito attraverso i resoconti. Pertanto, signor Presidente, anche se con rammarico, considerata l'esigenza di accelerare la conclusione dell'*iter* del disegno di legge, mi associo alla richiesta del relatore di non modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La modifica introdotta dalla Camera dei deputati è stata determinata dall'orientamento espresso dal Ministro del tesoro e rappresenta il massimo che fosse possibile ottenere. Condivido le osservazioni del senatore Aliverti circa l'eventuale proposizione di un provvedimento volto a giungere all'impiego dei fondi non utilizzati di cui alla legge n. 517 del 1975. Le osservazioni del presidente della Commissione attività produttive della Camera, onorevole Viscardi, si riferiscono al fatto che i benefici di cui alla citata legge n. 41 sono maggiori rispetto a quelli di cui alla legge n. 517 del 1975; probabilmente, equiparandoli si risolverebbe il problema.

PRESIDENTE. Pur condividendo il rilievo del senatore Aliverti circa la richiesta di pareri (che appare inutile nel caso di disegni di legge come quelli all'ordine del giorno dell'odierna seduta della Commissione), devo ricordare che le norme regolamentari in materia non consentono, per il momento, di procedere alla votazione finale. Al riguardo, devo dare notizia dell'incontro di ieri tra gli Uffici di Presidenza della Commissione industria del Senato e della Commissione attività produttive della Camera, nel corso del quale è stato valutato l'*iter* procedurale dei disegni di legge. A mio avviso, si sta creando una situazione anomala nei rapporti tra Senato e Camera. Giudico inaccettabile che troppo spesso il Senato sia sollecitato ad approvare, rapidamente e senza modifiche, testi che nell'altro ramo del Parlamento sono stati trattenuti per un eccessivo lasso di tempo. È una prassi che non deve avere seguito.

Propongo, a questo punto, di rinviare il seguito della discussione in attesa che la Commissione bilancio esprima il prescritto parere.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e 84/414» (1654-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione della relative direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Aliverti di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Con il provvedimento in esame (che fortunatamente è stato approvato con una certa sollecitudine dall'altro ramo del Parlamento; il Senato lo aveva infatti licenziato il 14 febbraio scorso) non sono state introdotte modifiche sostanziali al testo approvato dal Senato; direi anzi che le modifiche apportate sono del tutto formali.

La prima delle modifiche introdotte è relativa all'articolo 7, concernente le disposizioni transitorie. Nel testo approvato dal Senato si prevedeva, ai fini dello smaltimento delle scorte, che i termometri non in regola con le nuove disposizioni, se già immessi in commercio, potevano essere venduti senza il marchio o il bollo legale non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Nel testo licenziato dalla Camera dei deputati si prevede invece che essi, se già immessi in commercio alla data di entrata in vigore della legge, possono essere venduti senza il marchio o bollo legale non oltre tre anni dalla stessa data.

La seconda modifica riguarda il secondo comma dell'articolo 8, relativo alle sanzioni, ed è volta a precisare meglio la normativa di riferimento, vale a dire la legge n. 689 del 1981, attraverso l'aggiunta dell'inciso: «e successive modificazioni ed integrazioni».

La terza modifica è riferita all'articolo 9, concernente la vigilanza. Nel testo approvato dal Senato la vigilanza sull'applicazione della legge era attribuita al Ministero dell'industria, che si avvaleva dell'Ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e dei nuclei antisofisticazione e droga dell'Arma dei carabinieri. Nel testo licenziato dalla Camera dei deputati si prevede invece che tale vigilanza sia demandata al Ministero dell'industria che, a tale scopo, si avvale dell'ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.

Si tratta di modifiche del tutto marginali, in ordine alle quali si sarebbe dovuta evitare la richiesta di ulteriori pareri che non consentono l'approvazione definitiva di una disciplina la cui assenza ha già causato al nostro paese ripetuti rilievi da parte della Corte di giustizia europea. Infatti, la prima presentazione del provvedimento risale al 1978.

Si tratta di un provvedimento particolarmente importante e molto atteso da parte delle categorie interessate, che vedono non solo disciplinare una situazione anomala, ma anche introdurre criteri per la bollatura ed il trattamento di prodotti che hanno avuto in passato un

trattamento piuttosto difforme nei vari paesi della Comunità europea, tant'è vero che il nostro mercato è stato invaso da prodotti di altri paesi membri della CEE che importavano termometri clinici dall'Estremo Oriente, li «normalizzavano» (vedi, ad esempio, la Repubblica federale di Germania) e li esportavano in Italia, dove venivano immessi nel mercato a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati per i termometri clinici prodotti nel nostro paese. Erano prodotti non affidabili, che non davano sufficienti garanzie e che entravano negli ospedali e nelle case di cura. La nostra industria in questo campo è particolarmente qualificata, ma non diffusa sull'intero territorio nazionale. Le direttive comunitarie in materia sono state recepite dal nostro paese e mi auguro quindi che il provvedimento sia definitivamente approvato al più presto, onde dare certezze e garanzie alle categorie interessate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Vorrei fare una considerazione di carattere generale.

Quella al nostro esame è una normativa estremamente particolare. Il metodo che si è stabilito di seguire è quello di riunire le leggi che recepiscono direttive comunitarie in un unico testo, la cosiddetta «legge comunitaria».

Desidero cogliere l'occasione offerta dall'esame di questo disegno di legge per osservare come sia necessario da un lato evitare una eccessiva dispersione relativamente a provvedimenti che hanno come oggetto materie di interesse estremamente circoscritte e, dall'altro, come sia invece opportuno poter disporre di periodi di tempo più adeguati per una più sistematica trattazione delle direttive comunitarie.

Esprese tali osservazioni, desidero infine esprimere il consenso del Gruppo comunista sul disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. In attesa che decorrano i termini prescritti per l'espressione dei pareri richiesti, propongo di rinviare il seguito della discussione.

Poichè non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA